

(N. 1053)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(TAMBRONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1955

Modificazioni all'articolo 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, sull'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia e agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664.

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia dispone, all'articolo 4, che il Provveditore al porto è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con quelli per il tesoro e per i lavori pubblici.

Esso non determina però la durata dell'incarico, a differenza di quanto previsto dalle leggi sull'ordinamento degli altri enti portuali similari (Consorzio autonomo del porto di Genova, Ente autonomo del porto di Napoli), i cui presidenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati (articolo 6 del testo unico

approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 e articolo 7 della legge 6 maggio 1940, n. 500).

Ciò premesso, il disegno in esame ha lo scopo di determinare, per la nomina del Provveditore al porto di Venezia, le stesse norme che disciplinano la nomina dei presidenti degli altri enti portuali similari e di colmare la rilevata lacuna esistente nel regio decreto-legge 14 marzo 1929.

Perciò, nel primo comma dell'articolo 1, analogamente a quanto avviene per la nomina dei presidenti del Consorzio autonomo del porto di Genova e dell'Ente autonomo del porto di Napoli, si dispone che la nomina viene fatta

dal Capo dello Stato su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con il secondo comma viene contenuta in un quadriennio, salva sempre la possibilità della riconferma, la durata dell'incarico e ciò sia in armonia con i principi fondamentali del nostro ordinamento amministrativo, che vogliono limitato nel tempo l'esercizio delle cariche pubbliche, sia per uniformità con l'ordinamento degli altri enti portuali.

Con il terzo comma viene snellita l'attuale complessa procedura da seguire per la determinazione delle competenze spettanti al Provveditore (decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con quelli del tesoro e dei lavori pubblici), fissandola in maniera ana-

loga a quanto è previsto per il presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

Infine, sempre in analogia a quanto è previsto per l'Ente autonomo del porto di Napoli dall'articolo 7 della legge 6 maggio 1940, numero 500, vengono emanate norme particolari sullo stato giuridico e sul trattamento economico del Provveditore nel caso in cui sia chiamato a coprire la carica un funzionario statale.

Con l'articolo 2 viene stabilita la sostituzione del Magistrato alle acque in seno al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo del Provveditorato al porto di Venezia con l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia in dipendenza della legge 5 gennaio 1953, n. 24, con la quale sono stati istituiti appositi Uffici del Genio civile per le opere marittime.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, è sostituito dal seguente:

« Il Provveditore al porto è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei ministri.

Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La misura delle competenze a lui spettanti sarà fissata dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro su proposta del Consiglio di amministrazione del Provveditorato.

Se è nominato Provveditore al porto un funzionario dello Stato, egli dovrà essere collocato fuori ruolo.

Il Provveditorato deve, in tal caso, rimborsare allo Stato la spesa attinente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, di cui fruisce il funzionario e deve inoltre versare all'Erario una quota non inferiore al dieci per cento della retribuzione, a titolo di contributo per il trattamento di quiescenza ».

### Art. 2.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo del Provveditorato al porto di Venezia, prevista rispettivamente dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664, è modificata con la sostituzione dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia al Presidente del Magistrato alle acque o suo rappresentante.